

Circolare Ministero Lavoro n. 28/2000 del 9 maggio 2000

Circolare N° 28/2000 Roma 9.5.2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale
Divisione I
Prot. n. 206681/I917

OGGETTO: Legge 3 agosto 1999, n. 265.Capo III, art. 24 -
Permessi e licenze degli amministratori locali

Gabinetto dell'On.le Ministro
- Alla Segreteria particolare dell'On.le Ministro
- Alle Segreterie particolari degli On.li Sottosegretari di Stato
- Alle Direzioni Generali - Div. I^o
- All'Ufficio Centrale O.F.P.L. - Div. I
- Alle Divisioni della Direzione generale AA.GG. e del Personale
- Al Servizio per i problemi dei lavoratori extracomunitari
- Al Comitato per l'istruttoria tecnica C.I.G.
- Al Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale
- All'Ispettorato Medico Centrale del lavoro
- Al Servizio Ispettivo
- Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro
- Al Comitato per le pari opportunità
- All'Unità per le Relazioni con il Pubblico
- All'Ufficio del consegnatario
- All'Ufficio cassa
- Alla Biblioteca
- All'Ufficio onorificenze
- Alla Segreteria NATO-UEO
- Al Nucleo Centrale Carabinieri Min. Lavoro
- All'Ufficio Centrale per il Bilancio c/o il Ministero del Lavoro
e della P.S.
- Al Servizio di Controllo Interno (SECIN) LORO SEDI

La legge n.265/99, capo III, relativo allo status degli amministratori locali, prevede, all'art. 24, comma 5, che le assenze dal servizio effettuate dai dipendenti pubblici e privati per l'espletamento di cariche elettive, siano retribuite dal datore di lavoro. Poiché però gli oneri per permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche, l'Ente stesso, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto corrisposto, per le retribuzioni e le assicurazioni riferite alle ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

Il rimborso va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Sull'argomento la scrivente ha interessato il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica che, con la nota n.192984 dell' Ufficio XIV - I.G.F. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegata alla presente, ha fornito chiarimenti sulla procedura contabile per l'applicazione della norma in parola.

Al fine di assicurare uniformità di trattazione delle pratiche di recupero da parte degli Uffici presso cui prestano servizio dipendenti che ricoprono cariche pubbliche, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, alla luce del predetto parere.

Quanto alla quantificazione degli oneri sostenuti dal Ministero (retribuzioni ed oneri riflessi) per i periodi di assenza del proprio personale, essa sarà richiesta alla divisione VI di questa Direzione generale per i dipendenti dell'Amministrazione centrale e alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro per i dipendenti appartenenti al ruolo periferico.

La richiesta di rimborso all'ente locale va effettuata dall'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'Ente effettuerà il versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo XXVII, capitolo 3670, del Ministero del Tesoro - entrate eventuali e diverse del Ministero del lavoro.

Dovrà essere specificata la causale del versamento e si provvederà alla trasmissione all'Ufficio ove il dipendente presta servizio della relativa quietanza.

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dr.ssa Paola Chiari)
Firmato Paola Chiari

Roma. 30 marzo 2000

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale degli

Affari Generali e del Personale

Div. I

Div. V

Div. VI

Div. VIII

Div. XII

Alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri

Dipartimento Funzione Pubblica

00100 ROMA

*MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio XIV
Prot. N. 192984

OGGETTO: Legge 3 agosto 1999, n.265. Permessi e licenze degli amministratori locali.

Con la nota sopra indicata codesto Ministero ha chiesto di conoscere la procedura contabile per la pratica attuazione delle disposizioni recate dalla legge in oggetto.

Tale norma, nel disciplinare al capo III lo status degli amministratori locali, prevede all'articolo 24 che le assenze dal servizio, effettuate dai dipendenti pubblici e privati per partecipare ai vari organi di cui fanno parte negli enti locali, sono retribuite dal datore di lavoro. Quest'ultimo chiede il rimborso di quanto corrisposto per retribuzioni e assicurazioni all'ente locale presso cui il dipendente esercita le funzioni pubbliche. L'ente è tenuto ad effettuare il rimborso entro trenta giorni dalla richiesta.

Al riguardo si ritiene che l'ente locale debba provvedere al rimborso mediante emissione di mandato di pagamento a favore dell'Amministrazione creditrice, con vincolo di commutazione in quietanza di entrata da imputare al capitolo delle entrate eventuali e diverse specifico per ogni Amministrazione.

L'Ispettore Generale Capo
Firmato Conti